

Liability for defective products

Avv. Maurizio Iorio (Attorney at Law)

While in the previous October issue, the attorney at law, Mr. Maurizio Iorio, examined the liability arising from having placed on the market – regardless of whether damage was caused or not – products that are (even only) potentially unsafe, in this article he continues the examination of the main liabilities faced by producers – and in certain cases by distributors or retailers – and when, how and to what extent the same are liable for damages to persons or property caused by defective products.

Those who follow my articles in this magazine will recall that in the last October issue I started explaining the Producer's liability towards end-consumers for the various conformity defects that may affect products.

In particular, I made a distinction between three cases:

- products under guarantee,
- dangerous products,
- products that have caused damage.

With reference to these three specific cases, I did consider, by way of example, a situation that could be encountered by any consumer (Mr. Smith in my example) who after having purchased an immersion blender is faced with one of the following three situations:

- (a) The blender sometimes work intermittently;
- (b) the blender abnormally overheats even when used for a short time;
- (c) the blender produces a flame while being used and burns Mr. Smith's hand.

- **Case (a)** refers to a non-compliance of the product with what promised by the seller or, in any case, with what can be reasonably expected from it: we are thus faced with a legitimate GUARANTEE claim. Said circumstance will be addressed and commented by me in an upcoming issue of Market Place.

- **Case (b)** results in a situation of DANGER as the product does not comply with the provisions of law ensuring its safe use. The product, in other words, even if it has not caused any damage, it is unsafe. The regulations concerning "General Product Safety" had been specifically addressed in the article published in the October issue of this magazine.

- **Case (c)**, finally, refers to the circumstance in which actual DAMAGE has been caused and to the consequent obligation of the producer (and in some cases the distributor/retailer) to indemnify the user; and it is precisely this peculiar legislation governing this form of producer's liability that I shall address in this issue of Market Place.




Figure 1: the legislation concerning liability for defective products addressed in this article has a purely economic character and refers to strict liability – irrespective of negligence or wilful misconduct – that can only be excluded in six peremptory cases, foreseen by Article 118 of the **Italian Consumer Code (hereinafter “CdC”)**, which give the right to the Producer to provide evidence to the contrary as set out in the said Article 118 .

Liability for defective product

The liability of the producer (and sometimes, as better explained later on, even the retailer) for damages caused by defective products to the end-consumer is harmonized within the EU by the Directive 85/374/EEC, which was first implemented in Italy by the Presidential Decree No. 224 of 24 May 1988 (as amended by the Legislative Decree No. 25 of 2 February 2001) and subsequently by the CdC (Legislative Decree 206/2005), Part IV, Title II, Articles 114 to 127.

What Products are covered by the regulations on the liability for damages caused by a defective product?

The definition is given in Article 115 of the CdC, which specifies:

- **Product is to be construed as any movable asset, even if it is incorporated into another asset either movable or immovable, every raw material, every agricultural product from the land and from farming, fishing and hunting;**
- **also electricity is considered a Product.**

Consequently, the definition of defective product is much wider than the definition of a safe product that we have examined in the October 2012 issue as in that, in fact, a “safe” Product is always only a manufactured

good or a substance intended for, or likely to be used by, an end-consumer, while in the present case “Product” is also the electricity, a raw material (such as a water supply), a movable asset incorporated in a building (e.g., an air-conditioning system built in the walls of a condominium apartment) or in another movable asset (e.g., an airbag installed in a car). In the case of liability for damage, in fact, the scope is to provide to the consumer an even greater protection than that foreseen for general products safety purposes.

Who are the persons or entities that are liable in case of defective products?

- Firstly is liable the **Producer**, of whom the following definition is given:

“Producer” is the manufacturer of the finished product or of a component thereof (Article 115 paragraph 2-bis of the CdC).

In addition, a “Producer” is also the service provider or one of his intermediary (Article 3.1 d of the CdC): as, for instance, is the case of a hospital transfusion of infected blood in healthy subjects, or of who contracts an infectious disease during a hospital stay, for which shall be liable, as “Producer”, the related health service.

Is a “Producer” also who presents himself as such while having a product manufactured by a third party but markets it exclusively and affixes to it his trade mark, name and distinctive sign (Article 3.1 d of the CdC).

Is also a “Producer” the producer of raw materials, as well as, for the agricultural products from the land and from farming, fishing and hunting are, respectively, the farmer, the breeder, the fisherman and the hunter (Article 115 paragraph 2-bis of the CdC).

- Secondly, “*when the producer cannot be identified*” the liability falls on the “**Supplier**” – namely the person or entity (wholesaler, reseller or retailer) who distributed the product in the exercise of his business – “... *if he has failed to inform the damaged party, within three months from the request, of the identity and address of the producer or of the person who supplied him with the product*” (Article 116 paragraph 1 of the CdC).

Hence the importance for Suppliers to set up and retain for at least three years (even better for 5 years – i.e., the prescription period foreseen for non-contractual liability) an appropriate record of the identification numbers of the marketed products and of the related Producers who supplied them.

- Finally, **if more producers** have contributed to the manufacture of a complex product, they are jointly and severally liable towards the damaged party (Article 121 of the CdC); also in such case without prejudice to the liability of the “final” producer (who ought to have checked the individual components ordered from his various subcontractors).

When is a product considered defective?

A product may be defective not only for an intrinsic manufacturing defect (which in our example is a blender that produces a flame and burns the user’s hand) but, according to the law (Article 117 paragraph 1 of the CdC) also in relation to the **WAY** in which the product is presented, the **USE** to which it could reasonably be expected to be put and the **TIME** when it was put into circulation.

Let us briefly examine these three aspects, **which are of paramount importance to identify the scope and extent of the Producer’s liability**:

- WAY: As generally known, the defectiveness of a product may be attributable to one of these three factors: design defect, manufacturing defect, information defect. The provision being examined does in fact make a reference to the case of missing, incorrect or incomplete information (including communication through advertising). However, as specified by law, when the characteristic of a product is “obvious” (as for example

the inherent risk of a pair of scissors), it shall not constitute an information defect if the same has not been specifically mentioned in the instructions or in the advertisement of the product, since this characteristic is anyway known and accepted by the purchaser.

- USE to which the product could reasonably be expected to be put: the product is defective when it does not provide the safety which a person is entitled to expect when using it in accordance with the recommended use indicated in the instructions (for which it was made), or when its use is not safe if utilized for another purpose which, while not been expressly intended, may be reasonably used for ("reasonable" abnormal use). Example taken from court records: a children's peashooter, besides ejecting the pellet, could allow the child to suck it in and swallow it.

- TIME when the product was put into circulation: said requirement means that the product must first of all comply with the positive law and with the technical requirements based on the state of scientific and technological knowledge available at the time when it was put into circulation (not at the time in which the event occurred). For example, a flu vaccine put on the market in a given year cannot be considered defective if it does not protect against the following year's flu virus, since that specific viral strain did not exist or was not yet known at the time the vaccine was put on the market.

Moreover, with "time" it is also meant that the product cannot be considered defective solely by virtue of normal wear and tear affecting all things after a certain period of time (which varies depending on the type of product and on the usage conditions).

In addition, "**A product shall not be considered defective for the sole reason that a better product has been put into circulation at any time**" (Article 117 paragraph 2 of the CdC): this provision refers to the fact that, as known, next to the so-called high-end products there could be low-end products: this does not mean that the latter should, just for itself, be considered defective in comparison to the first.

Finally, "**A product is defective if it does not offer the same degree of safety normally offered by other product of the same series**" (Article 117 paragraph 3 of the CdC): this provision refers to the so-called "*epidemic failure*" or defective manufacturing, and does not require special explanation.

What type of damage is compensated?

- There are two limits, a qualitative one and a quantitative one.

As regards the qualitative limit, are indemnifiable only those damages to persons (personal injury or death) or any item of property other than the defective product itself provided the item is of a type intended for non-professional use or consumption.

As regards the quantitative limit, the damage to any item of property is indemnified only if it exceeds the sum of EUR 387.

- Please also note that the amount indemnifiable by the liable party is proportionally reduced if the damaged party has contributed, through his negligent conduct, to the causation of the damage (as for example a defective shelving system that was nonetheless loaded with books weighing more than the stated capacity) and that the indemnification may be reduced for any additional damage which could have been avoided with ordinary diligence (e.g., the damage caused to the house furniture by a defective window frame that was not promptly replaced by the damaged party) (Article 122 paragraph 1 of the CdC, which recalls Article 1227 of the Italian Civil Code).

- Finally, Article 122 paragraph 3 of the CdC states that “*no indemnification is due if the damaged party was aware of the product’s defect and danger arising from such defect, and he has nonetheless undertaken the risk of using it*”: it is the case, for instance, of an electric blanket that does not normally switch off at the set temperature and nonetheless it continues to be used by the purchaser until it burns the sheets and causes injury to the user.

What must the damaged party prove to exercise his rights? And the producer, to exclude his liability?

The burden of proof is certainly the most peculiar part of the particular legislation that we are examining.

While the general principles of Italian tort law normally require the damaged party to prove the liable party’s fault (Article 2697 of the Civil Code, according to which anyone wanting to assert his right must provide proof), in the case of producer’s liability for defective product there is an entirely unique regime in force based on the following two principles:

(1) **the burden of proof on the part of the damaged party is greatly reduced**: in fact, while still having to prove (a) to have suffered a damage, (b) that the product purchased is defective, and (c) that the damage was caused by the defective product, he is however exempt from having to prove the producer’s fault – namely the fact that the producer knew or should have known of the product’s defect – being left to the producer the burden to prove his exemption.

(2) **The producer’s right to exclude his liability is limited to the following six circumstances foreseen by Article 118 of the CdC**:

(a) “*The producer did not put the product into circulation*” (as in the case, for instance, of stolen goods).

(b) “*The defect which caused the damage did not exist when the producer put the product into circulation*”.

Proving this fact is obviously very problematic, to the point that Article 120 of the CdC foresees that in this case “... *it is sufficient to show that, taking into account the circumstances, it is likely that the defect did not exist when the product was put into circulation*”. This practically means that the producer must either provide the “negative” evidence that the product was (probably) not defective at the time it was put into circulation (for instance, by showing the documentation relating to the quality control tests), and/or provide the (rather “diabolical”) “positive” evidence of the factors or elements (unrelated to the product itself) which led to the damage about which compensation is at issue (for example, incorrect installation, setting, maintenance or use).

(c) “*The producer did not manufacture the product for sale or for any other form of distribution for economic purposes, nor was it manufactured or distributed in the exercise of his professional activity*”: in this case the product was put into circulation by the Producer but not for economic purposes and neither in the course of his business: It is the case of free gifts products for promotional purposes, or products intended for “private” consumption by the interested party (for example: a restaurant owner offering a free dinner to friends and acquaintances – in which case his liability for any food that may have gone off shall be governed by the general provisions of the civil law but not by the strict liability legislation being examined here).

(d) “*The defect is due to the compliance of the product with a mandatory provision or with binding regulations*”: this provision does not refer to the standards required by EN regulations or other not harmonized technical standards, but to the existence of actual mandatory provisions of the law (e.g., EU regulations or national laws) containing specific qualitative and constructive requirements on the matter. From a practical point of view it seems rather difficult, at present, identifying such provisions.

(e) “*The state of scientific and technical knowledge at the time in which the producer put the product into circulation was not such as to allow to consider the product as defective*”: this is one of the most important provisions concerning liability for defective products. The state of scientific and technical knowledge referred to in the provision corresponds to the most advanced scientific level and knowledge *objectively* available at the time (since somehow publicly accessible or published in an internationally known language, or anyhow obtainable through common sense) and, given the above objective connotation, it does not, as such, correspond to the usual level of knowledge in a particular productive industry and nor to the opinion of the majority of specialists on the matter.

The rationale of this provision can be generally discerned in the fact that, if it is true that the law concerning the producer’s liability for defective product aims, through its strict liability system, at ensuring that the producer takes care of *checking* as much as possible the inherent risks of his products – thus holding him accountable for the related consequences – no control can be materially exercised over “future” risks, with the result that it would be pointless in this case to hold the producer accountable for the ensuing consequences. In this case it will be the consumer who shall (prudently) take suitable insurance cover.

(f) “*in the case of a producer or supplier of a component of the product or of a raw material, if the defect is entirely attributable to the design of the product in which the component or raw material has been incorporated or to the compliance of this with the instructions given by the producer who has used them*”: as, for instance, the case of an airbag installed in a vehicle which, due to its defective design, deploys late or fails to protect the occupants in the case of an accident since it had been fitted in an unsuitable position.

Are there legal limitation periods for the damaged party to claim compensation?

There is first of all a 10-year **expiry period** from the date in which a product has been placed on the market in the EU (Article 126 of the CdC).

Then there is a **3-year limitation period from** the date on which “.. *the damaged person became or should have been aware of the damage, the defect and the identity of the liable person or entity*” (Article 125 of the CdC).

The main difference between the two limits (expiry and limitation periods) consists in the fact that – besides the different date of effect – once the limitation period has been interrupted (e.g., by a notice in writing or by legal proceedings) it shall restart again from the beginning and, in addition, the same is subject to suspension (i.e., temporarily ceases to apply) under certain specific circumstances; the expiry period, instead, cannot be interrupted or suspended since it can only be stopped by legal proceedings and by a few other purposely foreseen circumstances.

The provisions that we have examined so far, can they be derogated by the parties?

The provisions on the Producer’s liability are not preventively derogable; the damaged party can obviously freely exercise his rights after the damage has occurred (Article 127 of the CdC).

Further information about the topic examined in this article can be found on my website: www.avvocatoiorio.it, under “Responsabilità del Produttore” (Producer’s Liability).

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

PROSEGUE L'ESAME DELLE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ A CUI SONO SOGGETTI I PRODUTTORI CON RIFERIMENTO AI PRODOTTI IMMESSI IN COMMERCIO: IN OCCASIONE DEL NUMERO DI OTTOBRE ABBIAMO TRATTATO DELLA RESPONSABILITÀ CHE DERIVA DALL' AVERE COMMERCIALIZZATO, PUR IN ASSENZA DI DANNO, PRODOTTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE NON SICURI; IN QUESTO NUMERO ESAMINIAMO QUANDO, COME E IN CHE MISURA I PRODUTTORI - E IN TALUNE IPOTESI I DISTRIBUTORI O I RIVENDITORI - SONO TENUTI A RISARCIRE IL DANNO A PERSONE E COSE CAUSATO DAI PRODOTTI DIFETTOSI IMMESSI IN COMMERCIO.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Chi segue i miei articoli su questa rivista ricorderà che con lo scorso numero

di ottobre ho cominciato a illustrare la responsabilità del produttore verso i consumatori finali per i vari difetti di conformità che possono caratterizzare i prodotti. In particolare, distinguevo e distinguo tre casi: prodotti in garanzia, prodotti pericolosi, prodotti che hanno cagionato un danno. Con riferimento a queste tre tipologie, consideravo a mo' di esempio la situazione in cui si potrebbe trovare un qualsiasi consumatore (nel mio esempio il Signor Bianchi) che, acquistato un frullino a immersione, incorra in una di queste tre situazioni:

(a) il frullino talora funziona ad intermittenza;
(b) il frullino si surriscalda in modo anomalo quando è usato anche solo per poco tempo;
(c) il frullino produce una fiammata mentre è in uso

e brucia la mano del Sig. Bianchi.

Il caso (a) si riferisce alla mancata conformità del prodotto a quanto promesso dal venditore o, comunque, a quanto ci si aspetta ragionevolmente dallo stesso: siamo pertanto di fronte ad una legittima pretesa di GARANZIA. Tale situazione sarà da me illustrata e commentata in un prossimo numero di Marketplace.

Il caso (b) si traduce in una situazione di PERICOLO in quanto il prodotto non è conforme alla normativa di legge che ne assicura la sicurezza d'uso. Il prodotto, in altri termini, anche se non ha cagionato alcun danno, non è sicuro. La correlativa normativa sulla "Sicurezza generale dei prodotti" è stata per l'appunto affrontata con l'articolo pubblicato sul numero di ottobre 2012 di questa rivista.

Il caso (c), infine, si riferisce all'ipotesi in cui ci sia un vero e proprio DANNO e alla

conseguente obbligazione del produttore (e in certi casi del distributore / rivenditore) di risarcire l'utente: la peculiare normativa che regola questa forma di responsabilità del produttore sarà affrontata in questo numero di Marketplace.

LA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

La responsabilità in cui incorre il produttore verso il consumatore finale (e talora, come si illustrerà meglio, anche il rivenditore) per il danno causato dai prodotti difettosi è uniformata a livello UE dalla Direttiva 85/374/CEE, che è stata attuata in Italia prima dal DPR 24.05.1988 n. 224 (emendato dal D. Lgs 2.02.2001 n. 25) e, successivamente, dal Codice del Consumo o CdC (D.Lgs 206/2005), parte IV, titolo II, agli articoli dal 114 al 127.

QUALI SONO I PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLA NORMATIVA SUL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO?

La definizione è contenuta all'art. 115 del CdC, che specifica quanto segue:
 - è "Prodotto" ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile: quindi anche ogni componente, ogni materia prima, ogni prodotto agricolo del suolo e dell'allevamento, della pesca e della caccia;
 - si considera "prodotto" anche l'elettricità.

Pertanto, la definizione di prodotto difettoso è più ampia di quella di prodotto sicuro che abbiamo esaminato sul numero di ottobre 2012: in quella infatti, il prodotto "sicuro" è sempre solo un manufatto o una sostanza destinata a un consumatore finale o suscettibile di essere dallo steso utilizzato, mentre nel caso in esame "prodotto" è anche l'elettricità, è una materia prima (ad es. una fornitura di acqua), è un bene mobile incorporato in un immobile (ad es. un impianto di condizionamento incassato nelle pareti di un appartamento condominiale) o in un altro bene mobile (ad es. un airbag installato in un'auto). Nel caso della responsabilità per danno, infatti, si persegue lo scopo di offrire al consumatore una tutela ancora più ampia di quella prevista ai fini della sicurezza generale dei prodotti.

CHI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI PER IL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO?

- Anzitutto è responsabile il produttore, del quale viene fornita la seguente definizione:
 "produttore" è il fabbricante

del prodotto finito o di una sua componente (art. 115,2 CdC).
 Inoltre, è "produttore" anche il fornitore del servizio o un suo intermediario (art. 3.1d CdC): si pensi a tale proposito al caso di trasfusioni ospedaliere di sangue infetto in soggetti sani o a chi contrae una malattia infettiva durante una degenza in ospedale, di cui sarà responsabile, in quanto "produttore", il correlativo servizio sanitario.
 È "produttore" anche chi si presenta come tale facendo fabbricare un prodotto da un terzo ma commercializzandolo esclusivamente con il proprio marchio, nome e segno distintivo (art. 3.1d CdC).
 È altresì "produttore" il produttore della materia prima nonché per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore (art. 115 n. 2.bis CdC).
 - Secondariamente, "quando il produttore non sia individuato" è sottoposto alla stessa responsabilità il

"fornitore" ossia il soggetto (grossista, rivenditore o dettagliante) che ha distribuito il prodotto in un'attività commerciale "se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto" (art. 116 n. 1 CdC).
 Da qui l'importanza per i fornitori di acquisire e conservare per almeno 3 anni (meglio ancora: per 5 anni, ossia per il periodo di prescrizione previsto per la responsabilità extracontrattuale) un'ideale registrazione dei numeri identificativi dei modelli di prodotti commercializzati e dei correlativi produttori da cui provengono. Infine, se più produttori hanno collaborato alla fabbricazione di un prodotto complesso, essi sono responsabili in solido verso il danneggiato (art.121 CdC); anche in tal caso è fatta comunque salva la responsabilità del produttore "finale" (che avrebbe dovuto controllare i singoli componenti ordinati ai suoi vari subfornitori).

QUANDO UN PRODOTTO SI CONSIDERA DIFETTOSO?

Un prodotto può essere difettoso non solo per un difetto di fabbricazione intrinseco (nel nostro esempio, il frullino che produce una fiammata e ustiona la mano dell'utente) ma, secondo la legge (art. 117 punto 1 del CdC), anche in relazione al MODO in cui esso è presentato, all'USO al quale esso può essere ragionevolmente destinato, al TEMPO in cui il medesimo è stato messo in circolazione. Esaminiamo brevemente questi tre aspetti, che sono di fondamentale importanza per identificare ambito e portata della responsabilità del produttore:
 - MODO: la difettosità di un prodotto può essere come noto legata a uno di questi tre elementi: difetto di progettazione, difetto di produzione, difetto di informazione. La disposizione in esame fa appunto riferimento al caso di informazioni mancanti, errate o reticenti (anche tramite messaggio pubblicitario). Tuttavia, come

Figura n. 1: la normativa in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, esaminata in questo articolo, ha carattere esclusivamente economico e configura una responsabilità oggettiva, in quanto prescinde da dolo o colpa e può essere eccezionalmente esclusa in soli sei casi disciplinati all'art. 118 del Codice del Consumo, con riferimento ai quali è data al Produttore la facoltà di fornire la correlativa prova contraria prevista all'art. 116 del medesimo.



“Il prodotto è difettoso quando non offre sicurezza se usato in conformità alla destinazione indicata nelle avvertenze oppure quando non offre sicurezza se usato ai fini di quell'altra destinazione per cui, pur non espressamente dedicato, può essere ragionevolmente utilizzato”.

precisa la legge, quando la caratteristica di un prodotto è “palese” (ad esempio: l'intrinseca pericolosità di una forbice), non potrà rilevarsi difetto di informazione se la stessa non è stata oggetto di specifica menzione nelle istruzioni o nella pubblicità del prodotto, dato che si tratta di caratteristica comunque conosciuta e accettata dall'acquirente.

- USO al quale un prodotto può essere ragionevolmente destinato: il prodotto è difettoso quando non offre sicurezza se usato in conformità alla destinazione indicata nelle avvertenze (per cui è stato fabbricato) oppure quando non offra sicurezza se usato ai fini di quell'altra destinazione per cui, pur non essendo stato espressamente destinato, può essere ragionevolmente utilizzato (uso anomalo “ragionevole”). Esempio (tratto dalla cronaca giudiziaria): una cerbottana per bambini che, oltre ad espellere il proiettile, consente di aspirarlo ed inghiottirlo.

- TEMPO in cui il prodotto è stato messo in circolazione: tale requisito significa anzitutto che il prodotto deve essere conforme ai requisiti di legge positivi e ai requisiti tecnici comunque desumibili dallo stato della scienza e della tecnica al momento in cui lo stesso è messo in circolazione (non al momento in cui si verifica il sinistro).

Ad esempio: un vaccino antinfluenzale messo in commercio in un determinato anno, non potrà essere considerato difettoso se non è in grado di combattere il virus influenzale dell'anno successivo, posto che quel determinato “ceppo” virale, al momento della messa in vendita del vaccino, non esisteva o non era ancora noto o diffuso. Inoltre, per “tempo” si intende altresì che il prodotto non è più considerato difettoso alla stregua della normale usura che interessa tutte le cose dopo un certo lasso di tempo (variabile a seconda del tipo di prodotto e delle circostanze di uso).

Inoltre, “un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo immesso in commercio” (art. 117 punto 2 del CdC): tale previsione si riferisce alla circostanza che, come noto, accanto ai prodotti di alta gamma (cosiddetta “high-end”) ci possono essere prodotti di bassa gamma (cosiddetti “low-end”): ciò non significa che i secondi debbano essere di per sé solo considerati difettosi rispetto ai primi. Infine, “un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie” (art. 117 punto 3 del CdC): questa disposizione

si riferisce alla cosiddetta “epidemic failure” o difettosità di fabbricazione, e non richiede particolari spiegazioni.

QUALE DANNO È RISARCIBILE?

- Ci sono due limiti, uno qualitativo e uno quantitativo. Quanto al limite qualitativo, è risarcibile solo il danno a persone (morte o lesioni personali) o a cose, purché diverse dal prodotto difettoso stesso e destinate all'uso o consumo non professionale. Quanto al limite quantitativo, il danno a cose è risarcibile solo se eccede la somma di euro 387,00.

- Si badi, inoltre, che l'ammontare del risarcimento a carico del danneggiante è proporzionalmente diminuito se il danneggiato ha concorso a cagionare il danno (si pensi ad esempio uno scaffale difettoso che è stato comunque eccessivamente caricato di libri rispetto alla portata dichiarata) e che il risarcimento può essere diminuito per quegli ulteriori danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (si pensi ai danni cagionati all'arredamento di una casa da un infisso difettoso che non è stato prontamente sostituito dall'interessato) (art.122 n. 1 del CdC, che richiama l'art. 1227 del Cod. Civile).

- Infine “il risarcimento

non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava, e nondimeno vi si sia volontariamente esposto” (art. 122 n. 3 CdC): è il caso, ad esempio, di uno scaldino che non si spenga regolarmente alla temperatura di regolazione e continui ciò nonostante ad essere utilizzato dall'acquirente, fino a quando provoca bruciateure nelle lenzuola e lesioni all'utilizzatore.

COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO PER FARE VALERE I SUOI DIRITTI? E IL PRODUTTORE PER DISCOLPARSI?

L'onere della prova è sicuramente la parte più peculiare della particolare normativa che stiamo esaminando. Mentre la disciplina ordinaria del nostro sistema giuridico si basa sull'onere della prova a carico del danneggiato (art. 2697 del codice civile, in virtù del quale chi vuole fare valere un proprio diritto ne deve fornire la prova), nel caso di responsabilità del produttore per difettosità del prodotto vige un regime del tutto singolare basato sui seguenti due principi:

(1) l'onere della prova in capo al danneggiato è notevolmente alleviato: infatti egli deve sì fornire la prova (a) di avere subito un danno, (b) che il prodotto acquistato è difettoso, e (c) che il danno è dovuto al prodotto difettoso, ma è esonerato dal fornire la prova della colpa del produttore, ossia del fatto che il produttore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la difettosità del prodotto; sta invece al produttore

discolparsi.

(2) Il diritto del produttore a discolparsi è circoscritto ai seguenti sei casi previsti all'articolo 118 del CdC, che occorrono quando si verificano le seguenti circostanze:

(a) "Il produttore non ha messo il prodotto in circolazione" (è questo il caso, ad esempio, della merce rubata);

(b) "Il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione". La prova di tale circostanza è evidentemente assai problematica, al punto che l'art. 120 CdC prevede che in tal caso "è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". Ciò si traduce praticamente nel fatto che il produttore dovrà o (i) fornire la prova "negativa" che il prodotto (probabilmente) non era difettoso al momento della messa in circolazione (ad esempio: esibendo la documentazione relativa ai test di controllo qualità), e / o fornire la prova "positiva" (quanto mai "diabolica") dei fattori o degli elementi (estranei al prodotto stesso) che hanno determinato il danno attorno al cui risarcimento si controverte (ad esempio: errori di installazione, di regolazione, di manutenzione o di uso da parte dell'utente);

(c) "Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale": in questo caso il prodotto è stato messo in circolazione

dal produttore ma non a titolo oneroso né nell'esercizio della sua attività economica: è il caso dei prodotti dati in omaggio per promozione o liberalità, o dei prodotti destinati al consumo "privato" dell'interessato (ad esempio: il proprietario di un ristorante offre un banchetto ad amici e conoscenti; in tal caso la sua responsabilità per danno da eventuali cibi avariati sarà regolata dalle regole civilistiche generali ma non dalla responsabilità oggettiva in esame);

(d) "Il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante": questa disposizione non si riferisce ai requisiti previsti da norme EN o altre norme tecniche non armonizzate, ma all'esistenza di vere e proprie disposizioni imperative di legge (ad esempio Regolamenti UE o leggi nazionali) che contengano specifiche prescrizioni costruttive e qualitative in proposito. Sotto un profilo pratico sembra difficile, allo stato, identificare tali disposizioni;

(e) "Lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso": questa è una delle disposizioni più importanti in tema di responsabilità per prodotto difettoso. Lo stato delle conoscenze a cui la norma fa riferimento corrisponde al livello più avanzato di scienza e conoscenza oggettivamente disponibile (in quanto in qualche modo diffuso o pubblicato in una lingua internazionalmente conosciuta, o comunque

percepita secondo criteri di buon senso) e, data la suddetta connotazione obiettiva, non corrisponde, quindi, al livello di conoscenza usuale in un determinato settore produttivo né all'opinione della maggioranza degli specialisti in proposito. La logica di questa disposizione è generalmente individuata nel fatto che, se è vero che la disciplina in tema di responsabilità del produttore per prodotto difettoso, col suo sistema di responsabilità oggettiva mira ad assicurare che il produttore si preoccupi di controllare quanto più possibile il rischio insito nel suo prodotto - mettendo quindi in capo al medesimo le correlative conseguenze - nessun controllo può essere materialmente esercitato sul rischio "futuro", con la conseguenza che non avrebbe pertanto senso in tal caso porre in capo al produttore le corrispondenti conseguenze. In tal caso sarà il consumatore acquirente del prodotto, è auspicabile, a dotarsi di un'idonea copertura assicurativa.

(f) "Nel caso del produttore o fornitore di una parte o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate": si consideri a titolo di esempio il caso di un airbag installato su un autoveicolo che, per difetto di progettualità di quest'ultimo, determina l'apertura del dispositivo in ritardo o l'allocazione del medesimo in posizione non idonea a parare gli urti.

CI SONO TERMINI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO?

Vi è anzitutto un termine di decadenza di 10 anni da quando un prodotto è stato immesso nel commercio nell'Unione Europea. (Art. 126 CdC). Vi è poi un periodo di prescrizione di tre anni da quando "il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile" (art. 125 CdC). La differenza principale tra i due limiti (decadenza e prescrizione) consiste, oltre che nella diversa decorrenza, nel fatto che il termine di prescrizione, una volta interrotto (ad esempio da un'intimazione scritta o da una domanda giudiziale) comincia a decorrere nuovamente dall'inizio; inoltre, lo stesso è soggetto a sospensione (ossia cessa provvisoriamente di decorrere) in presenza di determinate circostanze; la decadenza invece non si interrompe né si sospende: essa è solo impedita dalla domanda giudiziale e da pochi altri accadimenti all'uopo previsti.

LE REGOLE CHE ABBIAMO ESAMINATO FINORA SONO DEROGABILI DALLE PARTI?

Le regole sulla responsabilità del Produttore non sono preventivamente derogabili; il danneggiato può naturalmente liberamente disporre dei suoi diritti dopo che si è verificato il danno (art. 127 CdC).

Ulteriori informazioni sull'argomento sviluppato in questo articolo si possono reperire sul mio sito, all'indirizzo: www.avvocatoiorio.it, alla voce " Responsabilità del Produttore".

